

esempio) relative al « dover essere » costituzionale. Nel principato, come già nella libera *respublica*, mancava notoriamente una costituzione scritta o comunque esplicita. La costituzione, ricordiamolo, si desumeva essenzialmente dalle cose, da quelle stesse cose tra cui allignava la non-costituzione o l'anti-costituzione, insomma il « *de facto* ».

6. Quarta premessa. L'esame della costituzione romana nell'età del principato non va condotto limitatamente ai principi e ai modi di gestione politico-amministrativa e di normazione generale nel quadro dell'assetto statale, ma va esteso alle direttive e ai modi di giurisdizione, la cui carica indiziaria è rilevantissima, nonché alle interpretazioni ed ai comportamenti di un ambiente sociale che è stato sempre molto importante in Roma come supporto della produzione normativa e ancor più della attività giurisdizionale, l'ambiente dei giureconsulti o, come anche suol dirsi, della *iurisprudencia*.

Questa affermazione sembra ed è anch'essa scontata e banale, ma sta di fatto che, anche per le peculiari difficoltà « tecniche » implicate dall'indagine relativa, non la si traduce, di solito, in uno sforzo sufficiente ed efficiente di rilevamento e di analisi.

7. Coerentemente alle premesse ora fissate, lasciamo da parte, nel nostro tentativo di ricostruzione, la via di indagine usualmente seguita dagli storici del diritto: la via che assume come suo cippo iniziale l'archetipo augusteo del principato. Allo studio di quell'archetipo sarà bene pervenire, per individuare i valori giuridici, solo dopo un esame panoramico dell'assetto giuridico-costituzionale del mondo romano in tutto il periodo da Augusto a Diocleziano.

Forse questo metodo di approccio ci permetterà di renderci meglio conto del fatto che la Roma dei primi tre secoli dell'era volgare non fu tutta « principato » e che il principato non fu tutto, come generalmente si pensa, creazione di Augusto.

2. LA « RESPUBLICA » E L'« IMPERIUM ROMANUM ».

1. L'analisi delle strutture costituzionali che stettero alla base del mondo romano nel periodo tra il 27 a. C. e il 284 d. C. porta inevitabilmente a due constatazioni.

La prima constatazione è che la *respublica Romanorum*, quanto meno sin verso la fine della così detta dinastia dei Severi (235 d. C.), andò (questo è vero) sempre più sfasciandosi e devitalizzandosi, ma non è vero che si ridusse ad un puro ed ornamentale *nomen iuris*. La seconda consta-

tazione è che l'*imperium Romanum*, cioè il complesso delle *provinciae* (non solo *principis*, ma anche *senatus*) su cui si esercitava già dai secoli della libera *respublica* il colonialismo avanti lettera dei Romani, passò molto lentamente, e ancora una volta non prima dell'esaurimento della famiglia dei Severi, dal ruolo tradizionale di « pertinenza » della *respublica Romanorum* ad un ruolo concorrenziale, e tendenzialmente di sempre più accentuata prevalenza, nei riguardi della stessa.

Solo ai tempi della terza monarchia militare, insomma solo in coincidenza con l'ormai ben identificata « crisi del terzo secolo », si realizzarono, sempre più chiaramente e irreversibilmente, le premesse di quell'assorbimento della *respublica* da parte dell'*imperium*, e della conseguente riduzione di Roma e dell'Italia a *praefectura Italiae*, che vide in Diocleziano il suo compiaciuto organizzatore.

Questi son fatti, e fatti giuridicamente rilevanti. Ben prima di Settimio Severo, un Caligola, un Nerone, un Commodo, e tendenzialmente tutti i *principes* della storia romana, non esitarono a cogliere l'occasione, potendolo, di atteggiarsi nelle forme a monarchi assoluti, o comunque di comportarsi nei fatti come tali. Tuttavia ciò non basta ad autorizzare la facile conclusione che essi instaurarono sulle rovine della *respublica* un impero assolutistico.

La *respublica*, e per essa il *senatus*, subì più volte dure umiliazioni, ma altrettante volte (sempre più faticosamente, sia pure) si riscosse, facendo valere non tanto la propria improbabile forza politica, quanto la esigenza giuridica del proprio contributo alla coesione del mondo romano. Ancora Settimio Severo, di cui nessuno saprebbe negare la fredda e determinata politica di umiliazione degli istituti repubblicani, dovette rendere omaggio al *senatus* per vincere la corsa al principato nei confronti di Didio Giuliano e di Pescennio Nigro (per non parlare delle velleità di Clodio Albino). Che il senato lo abbia riconosciuto *princeps* per effetto di *vis compulsiva* è fuor di dubbio, ma è anche fuor di dubbio che il riconoscimento del senato, da lui espressamente sollecitato, fu il peso che fece pendere dalla sua parte una assai incerta bilancia.

Perciò, lasciando da parte il periodo della « crisi », la visuale che si profila allo storico del diritto è questa. Nei primi due secoli dopo Cristo la *respublica Romanorum* mantenne, ad onta di tutto, un suo valore costituzionale effettivo e il *princeps*, di cui il punto di forza fu indubbiamente l'*imperium Romanum* (quindi l'insieme degli eserciti in esso stanziati e operanti), per quanta arroganza abbia, in moltissime occasioni, potuto manifestare, non riuscì, pur se in vari casi lo volle e tentò, ad escluderla dalle strutture portanti del mondo romano.

2. Una prima conferma di questo punto di vista è data dall'esame dei criteri di qualificazione della cittadinanza romana quanto meno sino ad Antonino Caracalla.

Civis Romanus, ai tempi della libera *respublica*, non era una qualifica facile ad ottenersi: al contrario. È vero che il singolo cittadino, affrancando il proprio schiavo nei metodi della *manumissio iusta ac legitima* (cioè *testamento, vindicta, censu*), lo rendeva, quale che ne fosse la derivazione etnica e politica, libero e cittadino; ma questo principio (derivante, si può supporre, dall'epoca antichissima in cui i Romani non disponevano di *servi* stranieri, ma al più di *mancipia* della *koiné* latina ed italica) era fortemente mitigato dalla condizione di *libertus*, quindi di *civis imminuto iure*, che lo schiavo affrancato assumeva. Tolto ciò (e tralasciando di discorrere dei notissimi modi, anch'essi piuttosto restrittivi, di acquisto della cittadinanza per nascita), la *civitatis donatio* al peregrino da parte degli organi pubblici era notoriamente operata con molta cautela: tanto che per l'estensione in blocco agli Italici della *civitas Romana*, successe, tra il secondo ed il primo secolo antecristo, la grossa tragedia culminata nella guerra sociale.

La concezione di base del *ius civitatis* repubblicano era dunque una concezione « nazionalistica », nel senso di limitazione della cittadinanza romana *optimo iure* a coloro che dessero, in astratto, una sufficiente garanzia di adesione agli interessi ed alle tradizioni (altri direbbero agli ideali) della *respublica*, in quanto nati *ingenui* per lo meno da madre romana o in quanto *civitate donati* con i criteri restrittivi di cui si è detto. E a confermare il sistema vi era, da un lato, la « zona di parcheggio » dei *Latini*, nel cui seno venivano riversate in situazione di quasi-romanità o di pre-romanità larghe masse di Italici e sopra tutto di *liberti* (per questi ultimi, in forza di famose leggi ispirate da Augusto e Tiberio: la *Fufia Caninia* del 2 a. C., la *Aelia Sentia* del 4 d. C., la *Iunia Norbana* del 19 d. C.), e vi era altresì, dall'altro lato, la limitazione territoriale (salvo poche *coloniae civium Romanorum* esterne) della *respublica* all'Italia a sud del Rubicone, anzi la puntigliosa identificazione della *respublica* (colonie romane comprese) con la *civitas* delle 35 tribù.

3. Questa concezione nazionalistica di base della libera *respublica* venne indubbiamente meno con il principato. Ma quando e come?

Non certamente con Augusto, ma ben dopo: in una progressione di oltre due secoli che portò alla *constitutio Antoniniana* del 212 d. C. Né l'operazione fu realizzata col metodo di abolire, ai fini della qualifica di *civis Romanus*, il parametro costituzionale della *respublica*, bensì fu realizzata ammettendo progressivamente tutti i membri di comunità or-

